

L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

SINCERT



20/01/2010

Rifiuti - nuovo sistema di controllo informatico della tracciabilità (SISTRi)

Sul Supplemento ordinario n. 10 alla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009, con il quale è stata data attuazione all'art. 189, comma 3 *bis*, del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) che prevede l'istituzione di un "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario d'identificazione..., dei registri di carico e scarico e del MUD...".

Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione, cioè il 14 gennaio 2010. Il nuovo sistema è denominato **SISTRi** e, una volta a regime, **andrà a sostituire completamente i registri, il formulario e il MUD.**

La struttura che emerge dal Decreto prevede l'interconnessione telematica di tutti i diversi operatori della filiera con una banca dati affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, alla quale avranno accesso anche gli altri enti pubblici interessati: l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale), le ARPA, le Province, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Il SISTRi sarà applicato con un certa gradualità, in base alle dimensioni aziendali, alla tipologia di attività dell'impresa e alla natura dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi); **in ogni caso i tempi di attuazione delle diverse fasi di avvio sono estremamente ristretti.**

La procedura prevista si basa sulla fornitura e l'utilizzo da parte dei soggetti interessati dei seguenti dispositivi elettronici:


- un **supporto USB**, di cui tutte le unità locali che producono rifiuti speciali e tutti i raccoglitori/trasportatori dei medesimi dovranno essere dotati;
- una cosiddetta **black box**, contenente un modulo GPS ed una Sim telefonica, destinata a monitorare la movimentazione dei rifiuti e che pertanto dovrà essere installata (da officine autorizzate) a bordo di ciascun veicolo destinato al trasporto dei medesimi;
- un sistema di telecamere di sorveglianza per gli accessi in discarica.

Soggetti obbligati e tempi di attuazione

In estrema sintesi, i soggetti obbligati e i tempi di attuazione previsti dal Decreto sono i seguenti.

A. dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del D.M. (ossia **dal 13 luglio 2010**):

- **le imprese e gli enti con più di 50 dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi**, compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, cioè i produttori iniziali che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di non oltre trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, quando tali operazioni costituiscono parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa;
- **le imprese e gli enti, con più di 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**
 - provenienti da lavorazioni **industriali** (art. 184, comma 3, lett. c) D. Lgs. n. 152/2006);
 - provenienti da lavorazioni **artigianali** (art. 184, comma 3, lett. d) D. Lgs. n.152/2006);
 - derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti o che consistono in fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184, comma 3, lett. g) D. Lgs. n. 152/2006);



L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

SINCERT



- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che ne organizzano la gestione per conto dei consorziati;
- le **imprese** che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, di cui all'art. 212, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (quindi **iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali**);
- le **imprese e gli enti di recupero e smaltimento di rifiuti**;
- i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
- i terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale, come individuati nell'art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009.

B. dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto (ossia **dal 12 agosto 2010**):

- le **imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti**, compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006;
- le **imprese e gli enti, con un numero di dipendenti compreso tra gli 11 e i 50, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:**
 - provenienti da **lavorazioni industriali** (art. 184, comma 3, lett. c) D. Lgs. n. 152/2006);
 - provenienti da **lavorazioni artigianali** (art. 184, comma 3, lett. d) D. Lgs. n. 152/2006);
 - derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti o che consistono in fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184, comma 3, lett. g) D. Lgs. n. 152/2006).

Hanno la facoltà di aderire al SISTRI su base volontaria a partire dal 12 agosto 2010:


- le imprese e gli enti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui alle lett. c), d) e g) dell'art. 184, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 che occupano fino a 10 dipendenti;
- le aziende che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile (purché producano solo rifiuti non pericolosi);
- tutte le imprese e gli enti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività non industriali, né artigianali e comunque diverse da quelle menzionate alla lett. g) dell'art 184, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 (quali ad esempio i rifiuti da attività commerciali e di servizio).

Iscrizione al SISTRI

Il primo passo da effettuare per l'adesione al nuovo sistema consiste **nell'iscrizione al SISTRI** da parte dei **soggetti obbligati, individuati nei precedenti punti A e B.**

Per i soggetti elencati al **punto A**, l'iscrizione va effettuata entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del DM, quindi **non oltre il 28 febbraio 2010.**

Per le imprese e gli enti di cui al **punto B**, l'adesione deve essere perfezionata tra il 30° e il 75° giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento ovvero **non prima del 13 febbraio 2010 e non oltre il 29 marzo 2010.**



L.A.V. s.r.l.

Laboratorio Analisi e Consulenza
Igiene degli Alimenti
Microbiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Indagini ambientali

SINCERT



Contributo di iscrizione al SISTRI

E' previsto il pagamento di un contributo annuale, per ciascuna attività di gestione rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. L'importo del contributo è definito in base alla dimensione dell'azienda e tipologia dei rifiuti e indicato in Allegato II del Decreto 17 dicembre 2009.

Per maggiori informazioni potete contattare i nostri uffici al numero telefonico 0541/777213 o per e-mail:

commerciale@lavrimini.com.

Potete inoltre scaricare dal ns sito le *Linee Guida* e il *Prospetto sintetico* elaborati dal Ministero dell'Ambiente.